

I.T.C.G. - "LOPERFIDO - OLIVETTI" - MATERA -
Prot. 0010788 del 29/10/2024
II-1 (Uscita)

Regolamento Riconoscimento Crediti Formativi (Corso Serale e Casa Circondariale) approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28/10/2024

Vista la normativa sulla materia ed in particolare il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n.13 e la Circolare Ministeriale 4/2017, e considerato il parere favorevole del Collegio docenti il Consiglio di Istituto dell'ITCG Loperfido Olivetti emana il seguente regolamento:

Premessa

Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi

- gli adulti, anche stranieri, che siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione
- coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno.

Art.1 Oggetto

In sintonia con la legislazione nazionale che promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicura il riconoscimento delle competenze comunque acquisite, il presente regolamento definisce le norme per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti formali, non formali, informali. Gli apprendimenti vengono riconosciuti ai fini dell'acquisizione di un credito formativo relativo alla frequenza del corso serale dell'ITCG.

Art.2 Definizioni

CREDITO FORMATIVO: Possibilità di riconoscere allo Studente parte del curriculum scolastico e/o lavorativo e/o culturale pregresso, coerente con il percorso di studio, con possibilità di non frequentare una o più discipline

CREDITO FORMALE: Credito acquisito a seguito di apprendimento formale che si attua nel sistema di istruzione e formazione disciplinato dalla legge italiana

CREDITO NON FORMALE: Credito risultato di un apprendimento non formale caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori del sistema di istruzione e formazione in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi

CREDITO INFORMALE: Credito risultato di un apprendimento informale che si realizza nello svolgimento di attività nei contesti lavorativi, familiari e culturali in genere.

Art.3 Modalità della Domanda

Nella domanda per il riconoscimento dei crediti formativi che lo studente deve presentare al Dirigente Scolastico, dovranno essere inseriti i seguenti contenuti:

1. dati anagrafici
2. situazione scolastica
3. titolo di studio o promozioni conseguite
4. discipline per cui si chiede l'autoformazione (credito formativo)
5. modalità di fruizione del credito scolastico
6. specificazione se i crediti richiesti derivano da crediti formali, non formali, informali

La Segreteria didattica verifica la completezza dei documenti presentati e trasmette la domanda al Dirigente Scolastico per le opportune valutazioni di competenza.

Art.4 Procedimento

A seguito della riforma dei corsi serali l' articolazione del corso di studio serale per l' acquisizione del titolo di studio è divisa in tre periodi didattici ed il programma è diviso in moduli.

Apposita Commissione procede al riconoscimento dei crediti formativi, che possono interessare tutto un modulo o parte di esso, secondo le seguenti modalità: presa visione della documentazione approntata con i criteri di cui all' art. 5, si propone il riconoscimento o non riconoscimento del credito.

Art.5 Crediti Riconoscibili e relativa documentazione

Allo studente possono essere riconosciuti i seguenti crediti:

CREDITI FORMALI Crediti attestati da istituzioni scolastiche italiane (attestazioni, pagelle, diplomi di scuola secondaria, esami universitari, diplomi universitari) o non italiane quando la normativa prevede l' equipollenza dei titoli.

CREDITI NON FORMALI Crediti attestati da altro organismo che persegua scopi educativi e

formativi (corsi strutturati nei CPIA, centri di formazione professionale, istituzioni scolastiche non italiane alle quali non è riconosciuta l' equipollenza dei titoli, ecc.).

CREDITI INFORMALI Crediti risultato di apprendimenti acquisiti in ambito lavorativo e/o culturale in genere attinenti alle materie del corso di studio (periodi di lavoro all' estero con acquisizione di competenze linguistiche, occupazioni in attività attinenti le materie artistiche e/o culturali ecc.).

Il riconoscimento del credito è deliberato dalla apposita Commissione. Il credito dà diritto all'esonero dalla frequenza totale o parziale delle lezioni in alcune materie del corso ma necessita comunque sempre di una valutazione e della relativa attribuzione di un punteggio (che nel caso di credito, sarà quello già certificato). La valutazione, se non già esplicitamente espressa nella documentazione, è effettuata dal docente curricolare del competente consiglio di classe, attraverso un colloquio nel corso del quale il docente terrà conto della documentazione esibita e della eventuale valutazione nella stessa espressa, considerando l'opportunità di integrarla attraverso una verifica orale riferita ad argomenti precedentemente già concordati tra il docente stesso e lo studente; tale verifica deve tendere ad accertare, più che il livello di preparazione sui contenuti, il livello di competenze e abilità di cui lo studente risulta in possesso e che siano spendibili in prospettiva durante la prosecuzione del percorso scolastico.

Art.6 Valutazione da attribuire

Per i crediti formali viene riconosciuta la valutazione avuta nella disciplina frequentata se lo Studente presenta la pagella, se presenta il solo Diploma il voto è 6. Se i crediti scolastici derivano titoli scolastici superiori (Università ecc.) l' Insegnante della disciplina interessata proporrà motivato voto da attribuire, il Consiglio provvederà poi a deliberare il voto definitivo. Per i crediti non formali ed informali il voto è proposto dalla Commissione di cui all' art. 5, il Consiglio provvederà poi a deliberare il voto definitivo. Per avere una valutazione superiore a quella riconoscibile con le presenti modalità, lo studente dovrà eventualmente sottoporsi a delle prove concordate con l' insegnante nel corso dell' anno.